



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>RAMPELLO</u> | <u>VINCENZO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MONTUSCHI</u> | <u>MARIA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PREVOLI</u> | <u>SILVANO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. /13
depositato il 24/09/2013

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° | IRPEF-ALTRO |
| - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° | IRPEF-ALTRO |
| - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° | IRPEF-ALTRO |
| - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° | IRPEF-ALTRO |
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 995/13

UDIENZA DEL

05/11/2013

ore 09:00

SENTENZA

N° 1910/14

PRONUNCIATA IL:

5 NOV. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 GEN. 2014

Il Segretario



Fatto e Diritto

impugna n. 4 avvisi di intimazione notificabile per un totale preteso di € 17.312,14, sostenendo che non sono mai pervenute le cartelle prodromiche, col risultato che è stato impossibile risalire ai tributi sottostanti, e con la conseguenza che i diritti della contribuente sono lesi, per non poter conoscere gli eventuali termini di prescrizione, l'Autorità alla quale ricorrere, il metodo di calcolo usato. Conforta il proprio assunto con approfondita analisi delle singole motivazioni e con ricca giurisprudenza.

La ricorrente si sofferma altresì sui vizi relativi alle notificazioni delle cartelle di pagamento, richiamando gli artt. 148 e 149 c.p.c., che ritiene violati. Ritiene inoltre che gli atti siano giuridicamente inesistenti anche per la omessa compilazione delle relate, nonchè ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73 novellato e della L. 890/82.

L'avanzata istanza di sospensione è stata accolta .

In data 04.10.2013 si era costituita Equitalia, la quale, con una lunga ed approfondita memoria, si diffondeva nella difesa del proprio operato, affermando innanzitutto che precedentemente erano stati notificati gli estratti dal ruolo prodromici alle intimazioni di pagamento di cui si discute.

Dichiara di produrre copia dei referti di notifica degli atti impugnati recanti sulla cartolina di ritorno le firme della destinataria.

Opponeva alle eccezioni di controparte il principio secondo cui nel nostro ordinamento gli atti devono essere conosciuti o conoscibili; richiamava la natura vincolativa del calcolo degli interessi e della forma; specificava che il responsabile del procedimento, anche se non comparisse, sarebbe in ultima



analisi il capo dell'Ufficio. Aggiungeva che, in ogni caso, l'omissione integra mera irregolarità.

A parere dell'Ufficio di può parlare di inesistenza della notificazione esclusivamente se viene preclusa al destinatario la conoscenza dell'atto. Invoca per tutto - compreso il lamentato vizio di notificazione non a mezzo di uno dei soggetti identificati nell'art. 26 DPR 602/73 modificato dal D.LG. 46/99, ex art. 12 e D. L.gs 193/2001 - la sanatoria ex art. 156 c.p.c..

Insiste comunque nell'interpretare l'art. 26 come autorizzativo, per mezzo della congiunzione "anche" di notifica diretta da parte del concessionario.

Il 23.10.2013 la parte depositava una memoria nella quale invitava la Commissione a convocare in giudizio l'Agenzia delle Entrate per accertare la tempestività o meno dell'Avviso di accertamento, insisteva nel ritenere inesistenti gli atti notificati non a mezzo dei soggetti elencati nella norma e chiedeva l'analisi del conteggio esposto da Equitalia.

Osserva la Commissione che la questione sollevata dalla contribuente circa la notificazione degli atti amministrativi si trova tutt'ora in fase dibattuta. Non esiste ad oggi giurisprudenza univoca, poichè le ragioni opposte trovano fondamento logico in entrambe le tesi.

Nel vastissimo panorama giurisprudenziale è comparsa la sentenza emessa il 13.4.2012 n. 33 dalla Settima Sezione della Commissione Tributaria di Vicenza, la quale, al termine di una disamina durata 43 pagine, ha ritenuto di accogliere le doglianze del contribuente, ritenendo l'inesistenza della sua notificazione in una fattispecie simile a quella rappresentata nella presente causa: non è rituale, e pertanto inesistente, la notificazione eseguita



direttamente dall'Ente della Riscossione al contribuente mediante invio a mezzo posta.

Poichè la pronuncia in parola ha valutato molte sentenze emesse dalla S.C., considerandone l'indirizzo prevalente - favorevole all'Ufficio -, e ne ha comunque tratto convincimento contrario, questa Commissione intende adeguarvisi, addebitando all'Ente Notificatore l'eccesso di potere costituito dall'esecuzione di una procedura "giudiziaria" in forma esclusivamente "privata": dall'emittente al ricevente senza l'intervento della figura preposta a garanzia e ufficializzazione della notificazione, - che non è "comunicazione" -, metodo che l'esame delle norme induce a ritenere non concesso all'Esattore.

Inoltre nella fattispecie presente la produzione dei documenti da parte della convenuta si è appalesata imprecisa e perfino inesatta. Es.: si fa riferimento alla produzione di " 1) referti di notifica..." mentre nel fascicolo se n'è reperito uno soltanto.

La genericità delle dichiarazioni relative alle produzioni le rende inconferenti, dal momento che la norma prevede il deposito nel "proprio fascicolo" dei documenti " che produce", con espressione che si collega con quelle contenute negli artt. 165 e 166 c.p.c., collegati a loro volta agli artt. 163, n. 5 e 74 disp. di artt. del c.p.c., ovvero: deve essere descritto il tipo, il numero progressivo corrispondente al documento, il titolo, e quanto occorre per la verificabilità e riconoscibilità specifica: l'incidenza del documento deve essere evincibile per mezzo della semplice lettura dell'atto che lo produce.

Tale convincimento è corroborato dall'intento del legislatore, confermato in varie norme, di porre in grado le parti - ed il Giudicante - nel tempo più breve e nel modo più chiaro, di conoscere le reciproche difese.



Nella fattispecie presente, alla luce della sentenza richiamata e dell'imperfezione evidenziata, la Commissione intestata accoglie il ricorso.

L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale preclude l'esame delle ulteriori doglianze.

Trattandosi tuttavia di interpretazione in corso di evoluzione, le spese vanno compensate tra le parti.


P.Q.M.

accoglie il ricorso.

Compensa le spese di giudizio.

Parma, 5.11.2013

Il Relatore



Il Presidente

